PROCEDURA WHISTLEBLOWING

GESTIONE DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
1.0	30/06/2026	**Amministratore Unico**	Prima emissione

INDICE

1 SCOPO....4
2 TERMINI DI VALIDITÀ....4
3 RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI....4
4 MODALITÀ OPERATIVE....5
4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE....6
4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE....6
4.3 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA....7
4.4 FASI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE....8
4.4.1 RICEZIONE....9
4.4.2 ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE....9
4.4.3 CONFLITTO DI INTERESSI....10
4.4.4 VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE....10
4.4.5 VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE....10
4.4.6 CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE....11
4.5 MONITORAGGIO E AZIONI CORRETTIVE....11
4.6 TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI PERSONALI....12
4.6.1 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE....13
5 MISURE DI PROTEZIONE....13
5.1 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE....13
TUTELA DELLA PERSONA COINVOLTA....14
6 FORMAZIONE E INFORMAZIONE....14
7 SISTEMA DISCIPLINARE....15
DIPENDENTI E AMMINISTRATORI....16
SOGGETTI TERZI....16
8 GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI E DELLE MODIFICHE DELLA PROCEDURA....16

DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi di seguito attribuito:

- **Canali di Segnalazione interna:** specifici canali dedicati alla trasmissione delle Segnalazioni ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.Lgs. 24/2023;
- **Contesto Lavorativo**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Società attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce **Informazioni sulle Violazioni** e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire **Ritorsioni** in caso di **Segnalazione**;
- **Facilitatore**: una persona fisica che assiste un **Segnalante** nel processo di **Segnalazione**, operante all'interno del medesimo **Contesto Lavorativo** e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **GDPR**: Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Gestore delle Segnalazioni**: soggetto/i deputato/i alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni ai fini della presente procedura, nominato in conformità all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 24/2023*;*
- **Informativa**: informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR agli interessati ossia alla Persona coinvolta e al Segnalante;
- **Informazioni sulle Violazioni**: informazioni, scritte/orali, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nonché gli elementi indiziari di condotte volte ad occultare tali **Violazioni**[1];
- **Modello Organizzativo:** Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società, così come previsto dall'articolo 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, quale complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, volto a prevenire i reati di cui allo stesso D.Lgs. 231/2001.;
- **Registro Segnalazioni**: registro in cui il **Gestore delle Segnalazioni** annota, all'atto del ricevimento della **Segnalazione**, le informazioni preliminari inerenti alla stessa, assegnando a ciascuna **Segnalazione** un numero progressivo;
- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della **Segnalazione** e che provoca o può provocare al **Segnalante**, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

[1] Sono ricomprese anche irregolarità o anomalie che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle Violazioni, purché non si tratti di mere irregolarità bensì di indici sintomatici tali da far ritenere ragionevolmente al Segnalante che potrebbe essere commessa una delle Violazioni.

- **Persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella **Segnalazione** come persona alla quale la **Violazione** è attribuita o come persona comunque implicata nella **Violazione** segnalata;
- **Segnalante:** soggetti indicati al successivo § 4;
- **Segnalazione:** comunicazione di **Informazioni sulle Violazioni**;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano le previsioni di cui alla presente procedura, come meglio precisate dal successivo §7;
- **Soggetti Terzi:** tutti i soggetti "esterni" alla Società aventi rapporti negoziali con la stessa (a titolo esemplificativo consulenti, fornitori, clienti e partners);
- **Sostituto del Gestore delle Segnalazioni:** soggetto deputato alla gestione delle **Segnalazioni**, qualora il **Gestore delle Segnalazioni** versi in ipotesi di conflitto di interessi o sia assente. Ai fini della presente procedura la Società ha individuato l'Amministratore Unico quale Sostituto del Gestore delle Segnalazioni.
- **Valutazione:** valutazione della **Segnalazione** ai fini dell'inquadramento, dell'adozione di misure istruttorie, della prioritizzazione e della relativa gestione.
- **Violazione**: tutti i comportamenti, gli atti e le omissioni individuati nel successivo §4.1.

I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale ove il contesto lo richieda e viceversa.

1 SCOPO

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 24/2023, la presente procedura definisce, nell'ambito dell'attività svolta da **Agro Service S.r.l.** (di seguito anche solo «***Agro Service***» o «***Società***»), i principi generali posti, in particolare, a salvaguardia dei **Segnalanti**, le modalità operative da osservare nella gestione delle **Segnalazioni,** le misure di protezione nonché il **Sistema Disciplinare**.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

La presente procedura assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- D.Lgs. 24/2023 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*"

- D.Lgs. 231/2001 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*"
- *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023
- *"Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione"* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025
- Guida Operativa di Confindustria per gli Enti Privati sulla nuova disciplina "Whistleblowing" di maggio 2026
- Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

4 MODALITÀ OPERATIVE

Possono effettuare **Segnalazioni** i seguenti soggetti:

- i lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81[2], o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96[3];
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81[4], nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

[2] *i.e.* "Rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; lavoro a tempo parziale; lavoro intermittente; lavoro a tempo determinato; somministrazione; apprendistato; lavoro accessorio".
[3] *i.e.* "Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro; per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro."
[4] *i.e.* Contratto d'opera (ex artt. 2222 c.c. e ss.) e Contratto di prestazione d'opera intellettuale (ex artt. 2229 c.c. e ss), esclusi i piccoli imprenditori (ex art. 2083 c.c.).

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

4.1 Oggetto della Segnalazione

Posto il generale divieto di effettuare **Segnalazioni** manifestamente infondate e/o effettuate con dolo (ad es. a fini diffamatori) o con colpa grave, le **Violazioni** che possono essere oggetto di **Segnalazione** riguardano le seguenti tipologie di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio **Contesto Lavorativo**, in particolare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del **Modello Organizzativo** ivi previsti;

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le **Segnalazioni** non rientranti nello scopo e nell'oggetto della presente procedura.[5]

4.2 Contenuto della Segnalazione

Il **Segnalante** è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al **Gestore delle Segnalazioni** di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di **Segnalazione**. A tal fine, la **Segnalazione** dovrebbe contenere circostanze e informazioni concrete, documentate e/o documentabili, tali da far ragionevolmente ritenere che gli atti/fatti od omissioni segnalati costituiscono **Violazione**. Preferibilmente dovrebbe riportare quanto segue:

- le generalità del soggetto che effettua la **Segnalazione** con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della **Società**;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di **Segnalazione**;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di **Segnalazione**;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di **Segnalazione**;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

[5] Ci si riferisce in particolare alle Segnalazioni interne aventi ad oggetto *(§ par. 2.1.1 Linee Guida ANAC*):
le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

In caso di **Segnalazioni** anonime, il **Gestore delle Segnalazioni** si riserva di prenderle in considerazione sulla base della gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di dettaglio e precisione del contenuto della **Segnalazione**. In tal caso, il **Gestore delle Segnalazioni** è tenuto a registrare la **Segnalazione** anonima e a conservare la relativa documentazione sì che possa essere rintracciata qualora il **Segnalante** comunichi all'ANAC di aver subito eventuali ritorsioni a seguito di trasmissione di suddetta **Segnalazione.**

4.3 Canali di Segnalazione interna

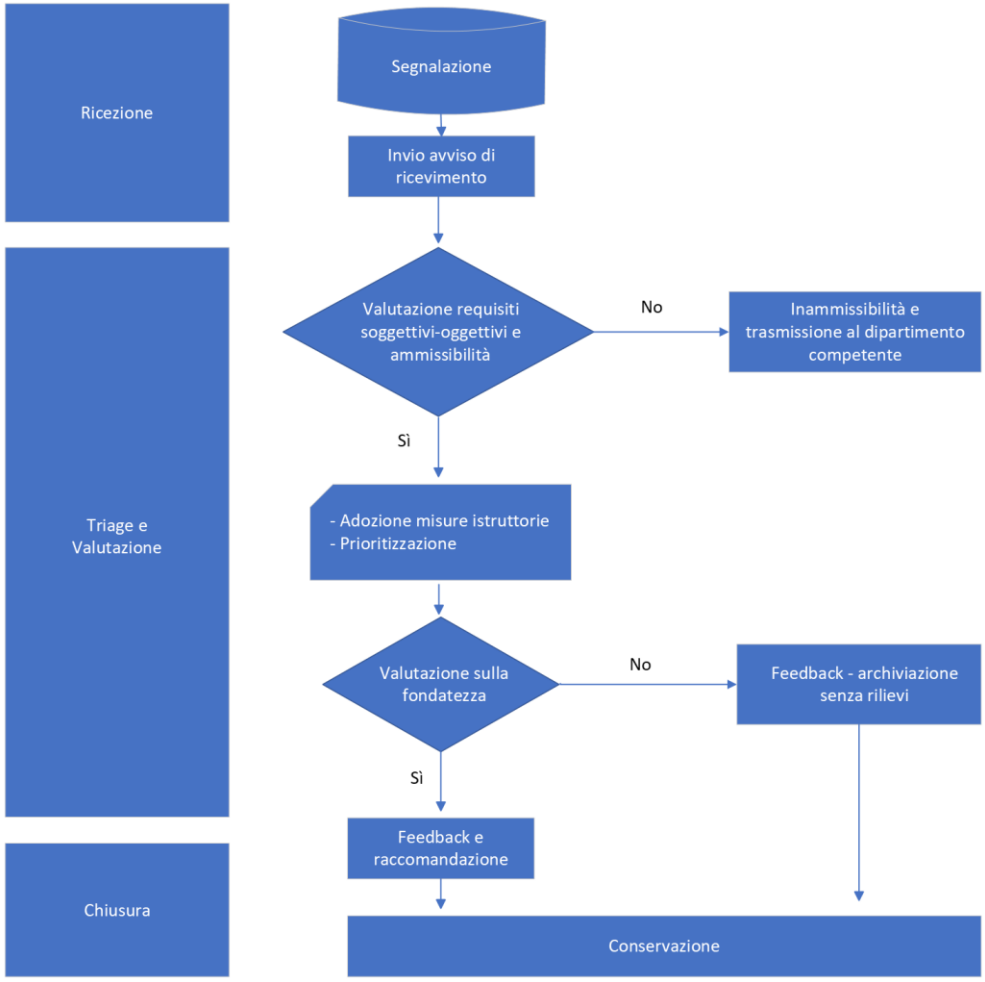
La **Segnalazione** deve essere indirizzata al **Gestore delle Segnalazioni** utilizzando i seguenti **Canali di Segnalazione interna**:

▪ indirizzo di posta cartacea: *È necessario che la **Segnalazione interna** venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del **Segnalante** unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la **Segnalazione**. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazioni*	Agro Service alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Piazza Bernini 15/B 20032 Cormano (MI)
▪ in forma orale, mediante incontro con il Gestore delle Segnalazioni	Con il Gestore della Segnalazione (Organismo di Vigilanza); fissare l'incontro diretto scrivendo a **odv@agroservicesrl.it** e utilizzando un account non lavorativo. L'incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole, durante le seguenti fasce orarie dei giorni feriali: 09.00-13:00 e 14:00-16:00.

In particolare, fatto salvo quanto previsto ai successivi § 4.4.3 e 4.4.5, il **Gestore delle Segnalazioni** è l'unico soggetto deputato ad accedere ai **Canali di Segnalazione interna** nonché a prendere visione del contenuto delle **Segnalazioni,** previa autorizzazione scritta da parte della Società ai sensi dell'art. 29 del GDPR, e dovrà adottare modalità idonee a prevenire la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato alle **Segnalazioni**. È, inoltre, necessario stipulare apposito contratto che disciplini le modalità di gestione delle **Segnalazioni interne**, i compiti, i poteri e le responsabilità in capo al Gestore delle Segnalazioni, in conformità all'art. 5 del D.Lgs. 24/2023 e a quanto disciplinato dalla presente Procedura.

La **Segnalazione** presentata ad un soggetto diverso dal **Gestore delle Segnalazioni** è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al **Gestore delle Segnalazioni.**

4.4 Fasi di gestione della Segnalazione



La gestione delle **Segnalazioni** avviene in conformità alle fasi nel seguito descritte:

a) Ricezione (§4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4);

b) Valutazione (§4.4.5);

c) Chiusura (§4.4.6).

In ogni fase di gestione della **Segnalazione**, il **Gestore delle Segnalazioni**:

- ove necessario, informa il **Segnalante** dello *status* della **Segnalazione** e di eventuali successivi *step* ad essa inerenti e/o conseguenti;
- garantisce la riservatezza dell'identità del **Segnalante** e delle informazioni contenute nelle **Segnalazioni**, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge e alle persone competenti a riceverle o a dar seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate;

- opera nel rispetto dei doveri di indipendenza e professionalità;
- garantisce l'accurata ed efficiente gestione di tutte le **Segnalazioni**.

4.4.1 RICEZIONE

Ricevuta la **Segnalazione**, il **Gestore delle Segnalazioni**:

- procede tempestivamente alla protocollazione della stessa nel relativo **Registro Segnalazioni** mediante attribuzione di un numero identificativo progressivo che ne consenta l'identificazione univoca;
- entro sette giorni dalla data di ricezione, trasmette al **Segnalante** avviso di ricevimento della **Segnalazione** al recapito indicato dal **Segnalante** o, in assenza di tale indicazione, a quello utilizzato dal **Segnalante** per inoltrare la **Segnalazione**.

Il **Registro Segnalazioni** contiene i seguenti campi:

- numero identificativo progressivo;
- data di ricezione della **Segnalazione**;
- **Canale di Segnalazione** utilizzato;
- breve riassunto dell'oggetto della **Segnalazione**, copia della **Segnalazione** ed eventuali documenti allegati.

4.4.2 ESAME PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le **Segnalazioni** sono oggetto di analisi da parte del **Gestore delle Segnalazioni** che verifica che la **Segnalazione** sia stata presentata da una delle persone legittimate ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (§4), nonché che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione della presente Procedura (§4.1).

In caso di segnalazione ordinaria (es. reclami, ecc.), ossia nel caso in cui non sussistano requisiti soggettivi e oggettivi di cui sopra, il **Gestore delle Segnalazioni** potrà trasmettere la **Segnalazione**, mantenendo riservata l'identità del **Segnalante**, al competente dipartimento interno della Società che la tratterà come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione al **Segnalante.**

Qualora la **Segnalazione** rientri nell'ambito di applicazione della presente Procedura, il **Gestore delle Segnalazioni**, al fine di valutarne la completezza e la fondatezza, verifica la presenza di dati e informazioni utili, assegnando un grado di priorità maggiore alle **Segnalazioni** aventi ad oggetto l'ipotetica commissione di reati in quanto maggiormente a rischio per la Società.

4.4.3 CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora si verifichino ipotesi di conflitto di interessi[6] e/o di assenza del **Gestore delle Segnalazioni** queste vengono regolate come segue, premesso che il **Gestore delle Segnalazioni** deve sempre rispettare i principi di autonomia, imparzialità e indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

In particolare, nel caso in cui il **Gestore delle Segnalazioni** versi in ipotesi di conflitto di interessi, la Segnalazione sarà gestita dal **Sostituto del Gestore delle Segnalazioni**, che dovrà garantire una gestione efficace, indipendente e autonoma della Segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

4.4.4 VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Il **Gestore delle Segnalazioni** effettua una prima disamina della **Segnalazione** al fine di valutare fin da subito se la **Segnalazione** risulta:

- palesemente inammissibile;
- non riguardante **Violazioni**.

In tali ipotesi, il **Gestore delle Segnalazioni** procede a comunicare al **Segnalante** la circostanza entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della **Segnalazione** e ad archiviare la **Segnalazione**.

4.4.5 VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Qualora, da una prima disamina, la **Segnalazione** non risulti palesemente infondata**, il Gestore delle Segnalazioni** procederà alla attività istruttoria e di accertamento. Al fine di effettuare tutte le necessarie verifiche sulla **Segnalazione** ricevuta, il **Gestore delle Segnalazioni** può:

i. acquisire dal **Segnalante** ulteriori informazioni e/o documentazione a sostegno dei fatti segnalati (anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti);

ii. procedere all'audizione della **Persona coinvolta** ovvero, su sua richiesta, sentirla tramite procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;

iii. valutare di suggerire all'Amministratore Unico l'adozione di **misure preliminari** idonee a contenere eventuali rischi (ad es. sospensione della **Persona coinvolta**, misure atte ad evitare l'inquinamento probatorio);

iv. avvalersi del supporto dei Responsabili di specifiche Funzioni aziendali ovvero – se ritenuto opportuno – anche di consulenti esterni il cui coinvolgimento sia funzionale all'attività di verifica ed accertamento, fermo restando il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali.

In ogni caso:

[6] Con il termine conflitto di interessi si fa riferimento alle situazioni di conflitto tipiche e atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

- qualora il **Segnalante** venisse in possesso di ulteriori informazioni o documenti a sostegno di fatti oggetto di **Segnalazione**, può comunicarli tramite i **Canali di Segnalazione interna** indicati al precedente § 4.4;
- il **Gestore delle Segnalazioni** fornirà riscontro alla **Segnalazione** entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della **Segnalazione**.

4.4.6 Chiusura della Segnalazione

L'attività istruttoria e di accertamento dovrà essere conclusa entro un termine adeguato in funzione dell'ambito e della complessità delle attività di indagine ed accertamento da svolgere.

Qualora, a conclusione della fase di analisi, emerga:

- l'assenza di fatti sufficientemente circostanziati o l'infondatezza della **Segnalazione**, il **Gestore delle Segnalazioni** provvederà all'archiviazione della **Segnalazione**, informandone il **Segnalante** (archiviazione senza rilievi);
- la fondatezza in via definitiva della **Segnalazione**, il **Gestore delle Segnalazioni**, in relazione alla natura della **Segnalazione**, provvederà (nel rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali e previa verifica della prestazione del consenso da parte del **Segnalante**) a informare circa gli esisti dell'accertamento
 I. il titolare del potere disciplinare, per l'eventuale adozione di ogni opportuna iniziativa
 II. il Segnalante, cui fornisce riscontro entro tre mesi dalla data della trasmissione dell'avviso di ricevimento della Segnalazione, o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Laddove all'esito dell'istruttoria sulla **Segnalazione** si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va resa un'Informativa *ad hoc*.

Qualora la **Violazione** sia di particolare gravità ovvero riguardi l'Amministratore Unico, il **Gestore delle Segnalazioni** informa l'Amministratore Unico/ i soci della **Società**.

Nel caso in cui si renda necessario ovvero ai fini di legge, il **Gestore delle Segnalazioni** trasmette la **Segnalazione** alle Autorità giudiziarie competenti, previa comunicazione al **Segnalante.**

4.5 Monitoraggio e azioni correttive

È responsabilità del superiore gerarchico della **Persona coinvolta** (se presente, in caso contrario dell'Amministratore Unico) vigilare sull'attuazione delle raccomandazioni di azioni correttive emesse.

Altresì, il **Gestore delle Segnalazioni** monitora l'attuazione delle raccomandazioni di azioni correttive informando l'Amministratore Unico dei relativi sviluppi.

Il **Gestore delle Segnalazioni**, nel rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali, riporta annualmente all'Amministratore Unico informazioni relative alla gestione

delle **Segnalazioni** nonché sul generale funzionamento della presente procedura, sì da permettergli di valutare l'efficacia del sistema di gestione delle **Segnalazioni**.

4.6 TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali – ivi comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari - comunicati nell'ambito della **Segnalazione** saranno trattati nel rispetto delle previsioni di cui al **GDPR** come meglio descritto nell'**Informativa Segnalante** (Allegato "1") e nell'**Informativa Persona Coinvolta** (Allegato "2").

Le **Segnalazioni** non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona **Segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona **Segnalante**:

a) a persone diverse dal **Gestore delle Segnalazioni** e da altre persone specificatamente autorizzate dal Titolare (tale consenso è da richiedere prima di procedere alla comunicazione a ciascun soggetto diverso dalle persone autorizzate a gestire le segnalazioni);
b) nell'ambito del **procedimento disciplinare** ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

In particolare, il **Gestore delle Segnalazioni** dovrà consegnare al **Segnalante** o verificare sia stata consegnata, per conto del titolare del trattamento, l'**Informativa** e acquisire i consensi nei casi di **Segnalazione** in seguito riportati:

- in caso di **Segnalazione** orale mediante incontro;

In queste ipotesi il **Gestore delle Segnalazioni** dovrà acquisire i seguenti consensi:

a) alla rivelazione dell'identità del **Segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle **Segnalazioni**;
b) alla rivelazione dell'identità del **Segnalante** nell'ambito del procedimento disciplinare ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla **Segnalazione** e la conoscenza dell'identità del **Segnalante** sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
c) alla documentazione della **Segnalazione**.

Nel caso in cui il **Gestore delle Segnalazioni** abbia ricevuto il consenso alla documentazione della Segnalazione di cui alla lett. c) che precede, dovrà documentare la **Segnalazione ricevuta in occasione dell'incontro orale** mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il **Segnalante** potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La tutela dell'identità del **Segnalante** e delle **Persone Coinvolte** è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della **Segnalazione**.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica **Segnalazione,** ove possibile, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Persona Coinvolta non può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del **Segnalante**.

4.6.1 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Obiettivo della conservazione ed archiviazione della documentazione è quello di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Il **Gestore delle Segnalazioni** e è tenuto a conservare tutta la documentazione a supporto della **Segnalazione** per il tempo necessario all'espletamento delle attività di valutazione in un archivio informatico e/o cartaceo utilizzando modalità idonee a prevenirne la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato.

Le **Segnalazioni** e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della **Segnalazione** e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di limitazione della conservazione di cui alla normativa privacy.

5 MISURE DI PROTEZIONE

5.1 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano nelle seguenti ipotesi:

a) se al momento della **Segnalazione**, il **Segnalante** aveva fondato motivo di ritenere che le **Informazioni sulle Violazioni** segnalate fossero vere;

b) se la **Segnalazione** è stata effettuata secondo le modalità indicate nella presente procedura;

c) nei casi di **Segnalazione** anonima, se il **Segnalante** è stato successivamente identificato e/o ha subito **Ritorsioni**.

Misura	Riferimento normativo e descrizione
Divieto di atti ritorsivi	Il divieto è previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.[7]

[7] L'Art. 17 co. 1 "*Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione*" si riferisce a:
i **Segnalanti**;
i **Facilitatori**;
le persone del medesimo **Contesto Lavorativo** del **Segnalante** che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
i colleghi di lavoro del **Segnalante** che lavorano nel medesimo **Contesto Lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;

Misura	Riferimento normativo e descrizione
	Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.
Protezione delle Ritorsioni	Ciò posto, coloro che ritengano di aver subito una **Ritorsione** per il fatto di aver effettuato una **Segnalazione**, devono darne notizia al **Gestore delle Segnalazioni** che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione all'Amministratore Unico o ad altro ente individuato. L'Amministratore Unico o altro ente individuato valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della **Ritorsione** e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della **Ritorsione**. L'Amministratore Unico eventualmente avvalendosi dell'Organismo di Vigilanza e del consulente incaricato, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti di colui che ha operato la **Ritorsione**, e informa tempestivamente il **Gestore delle Segnalazioni**. Nel caso in cui la (presunta o accertata) **Ritorsione** riguardi l'Amministratore Unico o l'altro ente individuato, il **Gestore delle Segnalazioni** informa l'Organo di Controllo. In ogni caso, i soggetti che hanno subito una **Ritorsione** hanno la facoltà di farne comunicazione all'ANAC.
Obblighi di riservatezza	L'obbligo di riservatezza è previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.

TUTELA DELLA PERSONA COINVOLTA

Le **Persone coinvolte** sono tutelate per quanto attiene sia alla confidenzialità delle **Segnalazioni** che li riguardano e delle eventuali indagini svolte sia alla protezione degli stessi da eventuali **Segnalazioni** ritorsive e/o diffamatorie.

A tale scopo, come indicato al successivo §7, sono rigorosamente vietate le **Segnalazioni** diffamatorie o calunniose che potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale del **Segnalante**.

6 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 e dall'art. 5 comma 1 let. e) del D.Lgs. 24/2023, la Società promuove e garantisce la diffusione e la conoscenza della presente Procedura mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Società e mediante apposizione in bacheca.

La presente Procedura è comunicata a tutte le risorse aziendali quale parte integrante del Modello Organizzativo e al fine di creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal D.Lgs. 24/2023, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno della

gli enti di proprietà del **Segnalante** o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo **Contesto Lavorativo** delle predette persone.

Società, quest'ultima organizza sessioni formative per il personale finalizzate anche alla diffusione della conoscenza della normativa di cui alla presente Procedura, e in particolare sulle tematiche esposte a tutto il personale interno (ivi compresa la disciplina sul trattamento dei dati personali).

7 SISTEMA DISCIPLINARE

È prevista l'instaurazione di un apposito procedimento disciplinare come previsto dal **Modello Organizzativo** nei confronti del responsabile in caso di violazione della presente procedura e, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023, quando la Società accerta che:

- è stata commessa una **Violazione**;
- sono state commesse **Ritorsioni**;
- la **Segnalazione** è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023;
- il **Segnalante** ha presentato una **Segnalazione** con dolo o colpa grave;
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle **Segnalazioni** ricevute.

Resta ferma la responsabilità penale e civile del **Segnalante** che effettui **Segnalazioni** infondate con dolo o colpa grave.

In particolare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del **Segnalante** per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le misure di protezione non sono garantite e al **Segnalante** è irrogata una sanzione disciplinare per la tutela della Società e della **Persona coinvolta** nonché iniziative risarcitorie.

Non è punibile – e non è considerato responsabile né civilmente né in via amministrativa - il **Segnalante** che riveli o diffonda **Informazioni sulle Violazioni** coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda **Informazioni sulle Violazioni** che offendono la reputazione della **Persona coinvolta**, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la **Violazione** e la **Segnalazione**; il tutto limitatamente ai comportamenti, agli atti o alle omissioni strettamente necessari a rivelare la **Violazione**.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del **Segnalante** non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla **Segnalazione**, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del **Segnalante** sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la **Segnalazione** sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del **Segnalante** alla rivelazione della propria identità. Il **Gestore delle Segnalazioni** sarà tenuto a:

- verificare la presenza del consenso / all'acquisizione del consenso scritto del **Segnalante** utilizzando il modulo allegato all'**Informativa Segnalante** (Allegato 1);
- comunicare per iscritto al **Segnalante** le ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede a comminare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni della presente procedura.

DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate dalla presente procedura ad opera dei dipendenti/amministratori della Società costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Le violazioni della presente procedura dovranno essere comunicate al **Gestore delle Segnalazioni**, che provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da **Soggetti Terzi** in violazione delle previsioni della presente procedura potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

8 GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI E DELLE MODIFICHE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è soggetta a revisione periodica, al fine di garantirne la costante attualità, efficacia e conformità rispetto alla normativa vigente e alle esigenze organizzative della Società. Ogni modifica sostanziale o aggiornamento della Procedura, inclusi quelli derivanti da cambiamenti normativi, organizzativi o da indicazioni delle Autorità competenti, sarà tempestivamente portato a conoscenza delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali in tempo utile prima della approvazione. La Società si impegna inoltre a garantire la massima trasparenza e diffusione delle versioni aggiornate della Procedura, mediante pubblicazione sui canali istituzionali e comunicazione a tutto il personale interessato.